

130	PT	Uzzano
131	LU	Vagli Sotto
132	PI	Vecchiano
133	LU	Vergemoli
134	LU	Viareggio
135	PI	Vicopisano
136	LU	Villa Basilica
137	LU	Villa Collemantina
138	MS	Villafranca in Lunigiana
139	MS	Zeri

12A13154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 novembre 2012.

Modifiche all'allegato al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 2012;

Considerato che, in fase di prima attuazione del citato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi, per l'inserimento e la verifica, nelle gare d'appalto per l'acquisto di autobus e di mezzi pesanti relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, di alcuni criteri tecnici contenuti nelle schede 7 e 8 dell'allegato al decreto su richiamato;

Considerata, altresì, la presenza di alcuni errori materiali di redazione nella scheda 6 relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri;

Considerata l'urgenza di approntare i necessari correttivi anche al fine di permettere un più agevole espletamento delle gare d'appalto per l'acquisto di automezzi pesanti (autobus e mezzi per il trasporto merci);

Ritenuto, quindi, necessario procedere ad alcune correzioni all'allegato al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012;

Decreta:


Art. 1.

All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" sono apportate le seguenti modifiche:

nella tabella riportata al punto 6.2.2 (Limiti di emissioni di anidride carbonica), il periodo: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate" è sostituito dal seguente: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate";

al punto 6.2.2 (Limiti di emissione di anidride carbonica), il periodo:

"Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO₂ correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO₂ considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.", è sostituito dal seguente: "Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO₂ considerato sarà pari a quello correlato all'alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL)";



al punto 6.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio), il periodo: "In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi a entrambe le tipologie di alimentazione.", è sostituito dal seguente: "In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, devono essere riportati i dati relativi al carburante alternativo (metano o GPL)";

al punto 7.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.", è sostituito dal seguente: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo.";

al punto 8.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.", è sostituito dal seguente: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo.";

al punto 8.1 (Oggetto dell'appalto) il testo della nota n. 12 che recita: "Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti" va sostituita con la seguente nota: "Fra le merci, non sono compresi i rifiuti".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: CLINI

12A12944

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 88032 del 12 novembre 2012, che ha disposto per il 15 novembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 88032 del 12 novembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari all'1,762%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,250.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,267% e al 2,756%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13021

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2012.

Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012.

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», con particolare riferimento all'art. 32;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2012, n. 95, con il quale, ai sensi del predetto art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», ed in particolare l'art. 11, comma 15, che stabilisce che gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale previsto dal comma 1 del citato art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea;

